



[Civile.it](http://Civile.it)

## Immobili: certificato energetico non e' da consegnare

di Spataro

Restano in vigore, in attesa di una semplificazione, le nullit 

del 2008-06-27 su [Civile.it](http://Civile.it), oggi e' il 30.06.2022

art. 35

Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

Testo: in vigore dal 25/06/2008

1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e' soppresso.

DECRETO 22 gennaio 2008 , n. 37 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Gazzetta Ufficiale N. 61 del 12 Marzo 2008

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Art. 13.

#### Documentazione

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

[http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/resources/file/ebf91c0c4b209e9/decreto\\_112.pdf](http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/resources/file/ebf91c0c4b209e9/decreto_112.pdf) - Governo

*Hai letto: Immobili: certificato energetico non e' da consegnare*

Approfondimenti: [Immobili](#) > [Locazioni](#) > [Sicurezza impianti](#) > [Certificati energetici](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)